

Con [Sentenza](#) del Tribunale di Napoli 1[^]Sezione Stralcio del G.O.A. dr. Francesco Bifulco, registrata a Napoli il **30/10/2002** al N°A16936

L'Associazione Culturale S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam con sede a Napoli L.go Ferrantina n°1 E' STATA RICONOSCIUTA UNICA E LEGITTIMA EREDE della Schola fondata oltre un secolo fa da Giuliano Kremmerz – Segue integralmente la Sentenza...

SENTENZA

nella causa iscritta al n°22971 dell'anno1990, avente ad oggetto: accertamento di preuso di denominazione, marchi e timbri- risarcimento danni tra

Piscitelli Anna Maria, nella qualità di legale rappresentante della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Myriam, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n°31 presso l'avv. Antonio Coppola, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Ernesto Cianciola del Foro di Bari in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione - **attrice** - e

Turiaco Paolo, elett.te dom.to in Napoli alla Via Caldieri n°143 presso l'avv. Maurizio Guidetti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.; Franco Godano in virtù di procura in calce alla comparsa di di costituzione - **convenuto** -

Conclusioni: l'avv. Cianciola insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in corso di causa e riportate nel verbale d'udienza dell'8/5/2001.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 20/10/1990 la sig.ra Anna Maria Piscitelli, nella qualità di Presidente dell'Associazione culturale e Accademia Pitagora, premetteva che all'inizio del '900 era stata fondata in Italia la S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Myriam (Schola Philosophica Hermetica Classica Italica "Fratellanza Terapeutico-magica di Myriam" i cui iscritti studiavano il pensiero pitagorico (ermetico) dello studioso Ciro Formisano, noto ai cultori di scienze esoteriche con il nome di J.M. Kremm-Erz, che, tra le altre, era stata costituita con atto per notar Carino del 6/9/1985 l'associazione culturale S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Myriam con sede in Bari e successivamente trasferita a Napoli giusta atto per notar Gusman del 10/7/1989; che dal 1950 il centro di Bari era stato retto dal dr. Donato De Cristo, con il nome di Harahel, il quale le aveva conferito mandato in data 20/11/1983, quale consegnataria di materiali originali(e tra questi, in particolare, il timbro a secco denominato "Corona di kremmerz e altri timbri, marchi, sigilli), dei quali avrebbe potuto disporre solo alla morte di esso mandante; che il 9/8/1985 il dr. De Cristo era deceduto con la conseguenza che essa istante era legittimata a detenere, usare e disporre di tutto il detto materiale; che nel marzo del 1989 aveva appreso che un certo Paolo Turiaco dichiarava di essere l'unico successore eli De Cristo, in virtù di un documento da questi firmato, ed era responsabile di un circolo kremmerziano in Messina; che detto documento a firma del De Cristo era stato dichiarato apocrifo da un perito calligrafo; che da tale stato di cose derivava grave danno. Conveniva, pertanto, in giudizio, davanti a questo Tribunale Paolo Turiaco per sentir ordinare a questi l'esibizione del preteso mandato conferitogli dal De Cristo, al fine di consentirnr la verifica dell'autenticità a mezzo CTU, nonché il deposito di tutti i timbri in suo possesso per accertarne la vetustà e autenticità; per sentir ammettere prova per testi tendente a dimostrare che tali timbri erano in possesso dell'Accademia Pitagora di Bari e successivamente erano stati trasferiti nella sede di Napoli, con la facoltà del loro uso soltanto da parte di essa istante; **per sentir, all'esito, accertare e dichiarare che la denominazione S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Myriam poteva essere usata soltanto dalla sig.ra Anna Maria Piscitelli e dai suoi eventuali aventi causa; per sentir accertare e dichiarare che nessuna altra associazione, al di fuori di quella con sede in Napoli alla via L.go Ferrantina n°1, poteva avere eguale denominazione e/o usare timbri, denominazioni, abbreviazioni, marchi, che si rifacevano per imitazione a quelli originali in legittima dotazione dell'associazione napoletana, con la contestuale affermazione del principio che le uniche iscrizioni erano quelle recanti in alto della pagellina di ammissione il timbro a secco denominato Corona di Kremm-Erz legittimamente detenuto da essa istante; per sentirsi, in conseguenza, ordinare di non più**

usare la suddetta denominazione e di non usare timbri, sigilli e timbri a secco che potessero, comunque, farne riferimento; per sentirsi condannare al risarcimento del danno da valutarsi secondo equità, per l'uso illegittimo della denominazione e dei timbri, con rivalsa di spese. Si costituiva in giudizio il Turiaco, il quale, nell'impugnare integralmente la domanda, eccepiva l'incompetenza per territorio di questo Tribunale per essere competente, ai sensi degli art. 18 e 19 cpc, il foro di Messina, nonché il difetto di legittimazione attiva della Piscitelli e spiegava domanda riconvenzionale per essere risarcito di tutti i danni conseguenti ad una campagna diffamatoria e denigratoria svolta in suo danno dall'attrice. Rigettando con ordinanza 7/10/1991, ricorso ex art. 700 c.c. proposto dalla Piscitelli, la causa era sottoposta all'esame del Collegio per la decisione sull'eccezione preliminare d'incompetenza territoriale ed essa era rigettata con sentenza parziale 18/3/1998, con la quale, poi, furono ritenuti ammissibili e rilevanti i mezzi istruttori richiesti dall'attrice e la causa venne rimessa in istruttoria per la loro ammissione. Con l'entrata in vigore della L.22/7/1997 n° 276 il processo è stato assegnato alla Sezione Stralcio, ma i difensori del convenuto, benché ritualmente avvisati, non sono comparsi e, dopo l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale attorea, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente prendersi atto che avverso la sentenza parziale 18/3 - 16/4/ 1998 non è stato proposto appello immediato e che non è stata, inoltre formulata riserva di gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 340 cpc e che, pertanto, tale decisione ha acquistato autorità di giudicato sia in ordine di questo Tribunale che in ordine all'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'istante nel libello introduttivo e reiterate in corso di causa. Sempre in via preliminare deve essere rilevato che l'istante ha sempre impugnato e disconosciuto l'autenticità del documento a firma del dott. Donato De Cristo - che, come non è controverso tra le parti, era il rappresentante dell'accademia Pitagora di Bari, successivamente trasferitasi a Napoli - , in forza del quale il Turiaco assumeva di esserne l'unico successore. Il convenuto non ha, però, mai specificatamente dedotto in giudizio di aver costituito in Messina l'accademia Miriamica Kremmerziana Pitagorica, nella qualità di successore del dr. Donato De Cristo, eccependo, invece, di aver costituito tale associazione con atto per notar Casimo del 23/10/1989, in epoca anteriore, a suo dire, a quella in cui era stata costituita L'Accademia della Piscitelli e che, comunque, unico legittimato ad adottare ogni decisione in ordine alla costituzione ed al governo delle Accademie Miriamiche era l'Ordine Osirideo Egizio, aggiungendo, poi, che la Piscitelli era unicamente la consegnataria del materiale dell'Accademia Pitagora di Bari. Da ciò deriva l'inutilità di ordinare al Turiaco di esibire la su richiamata cartula a firma del dr. Donato De Cristo con la quale questi lo avrebbe nominato suo successore. Occorre, invece, precludersi, anche al fine della delibazione dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, all'accertamento del diritto della Piscitelli Anna Maria, nella sua qualità di Presidente dell'associazione napoletana, ad esperire la presente azione allo scopo di inibire al Turiaco i comportamenti denunciati. A tale scopo deve essere rilevato che il Turiaco ha eccepito (e provato con la produzione dell'atto) che l'associazione da lui presieduta era stata costituita in messina con atto per notar casimo del 23/10/1985 e, quindi, a suo dire, in epoca anteriore a quella in cui era stata costituita l'Accademia della Piscitelli. Dalla lettura di tale atto si evidenzia, però, che l'associazione messinese era denominata "Accademia Myriamica Kremmerziana Pitagorica". L'attrice, da parte sua, ha sempre dedotto, nell'intero corso del giudizio (vedesi in particolare la pagina 9 della comparsa conclusionale dell'8/5/2001) che l'Accademia Pitagora di Bari era stata costituita con atto per notar Carino del 5/9/1985 ed era stata trasferita, poi, a Napoli, ove assumeva la denominazione di S.P.H.C.I. "Fratellanza TerapeuticoMagica di Myriam", con atto per notar Gusman del 10/7/1989. Tali due atti non sono, però, mai prodotti in giudizio (infatti, nel foliaro degli atti depositati il 3/1/1996 al n° 14 risulta elencato - ma, peraltro, non rinvenuto - copia atto costitutivo di Associazione = suo statuto). La Piscitelli ha, invece, prodotto in giudizio, tra l'altro, copie fotostatiche di alcuni documenti (es: frontespizio di una missiva indirizzata alla sig.ra Chiara De Cristo, menu di una cena sociale) recanti la stampigliatura S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Myriam, non

specificamente impugnati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c., nonché copia del "Giornale dei Misteri" del settembre 1990, sul quale, a pag. 47, era riportata una precisazione a firma Turiaco, che comunicava che per qualsiasi esigenza relativa all'autenticità della tradizione kremmerziana poteva essere interpellata la segreteria generale di Messina della S.P.H.C.I.Fr+ Tm+ di Myriam e copia del numero zero del marzo 1991 di una pubblicazione trimestrale edita dalla segreteria generale della S.P.H.C.I. di Messina recante l'intestazione S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam. Ne consegue, quindi, che, benché legittimamente il Turiaco avesse costituito in Messina l'Accademia Miriamica Kremmerziana pitagorica, in quanto tale denominazione non conteneva di per sé elementi idonei a creare confusione con l'Associazione napoletana, successivamente l'aveva mutata arbitrariamente, adottandone una del tutto simile a quella dell'Associazione dell'istante, che, pertanto, risulta pienamente legittimata all'instaurazione del presente giudizio ed a richiedere ed ottenere la declaratoria d'illegittimità di tale comportamento. **Infatti il diritto alla tutela dei segni distintivi rientra nel patrimonio delle soggettività intermedie, quali le associazioni non riconosciute, in applicazione dell'art.7 c.c., in quanto anche esse sono titolari di un diritto ai segni di identificazione la cui disciplina consente la tutela inibitoria. Inoltre, l'Associazione napoletana provvede a presentare in data 19/4/1991 domanda di brevetto per marchio d'impresa e, quindi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2571 c.c., ha ulteriormente consolidato in suo favore il diritto di avvalersi in esclusiva della contestata denominazione. Per quanto riguarda, poi, la lamentata utilizzazione di timbri, anche questa parte della domanda può essere accolta per quanto di ragione. Risulta infatti che il De Cristo, in data 20/11/1983 aveva affidato in consegna alla Piscitelli "1 timbro della Schola, 1 timbro della Delegazione Generale, 1 timbro dell'Accademia Pitagora, 1 timbro a rilievo raffigurante la Corona di Kremm-Erz" con l'espressa specificazione che detti 4 timbri dovevano essere consegnati al suo successore "dietro esibizione di regolare mandato dell'Ord. Os. Eg. a te già noto". Si è, quindi, in presenza della fattispecie prevista all'art.1766 c.c. e, pertanto, sino al momento della riconsegna la depositaria doveva usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ed era, quindi, suo obbligo esperire tutte le azioni tendenti ad evitare che, attraverso pedissequi imitazioni, altri potessero in qualsiasi modo far uso dei contrassegni riportati su tali timbri.** Per quanto riguarda, infine, la domanda proposta dalla Piscitelli di risarcimento danni, da valutarsi e liquidare equitativamente, essa deve essere rigettata, poiché non risulta provata in alcun modo sia la loro sussistenza che la loro consistenza. Egualmente deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal Turiaco di risarcimento danni, inquanto anch'essa è del tutto carente di prova. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, per mancanza di specifica, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli 1^a Sezione Stralcio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 4/10/1990 da Anna Maria Piscitelli, nella qualità di Presidente nei confronti di Paolo Turiaco, così provvede:

1. **Ordina a Turiaco Paolo di non più usare la denominazione S.P.H.C.I. FRATELLANZA TERAPEUTICO MAGICA DI MYRIAM FR+ TM+ DI MYRIAM per contraddistinguere qualsiasi associazione e/o impresa da lui diretta ed a non usare timbri e/o sigilli e/o abbreviazioni che possano comunque far riferimento in modo diretto od indiretto alla predetta denominazione, il cui uso esclusivo è riconosciuto unicamente all'associazione S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Myriam con sede in Napoli e rappresentata da Anna Maria Piscitelli;**
2. Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da Piscitelli Anna Maria nei confronti di Turiaco Paolo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da Paolo Turiaco;
4. Condanna Turiaco Paolo al pagamento in favore dell'istante delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 7436,99, di cui Euro 619,75 per spese, Euro 1962,54 per diritti, Euro 4234,95 per onorari ed Euro 619,75 per spese generali, oltre IVA e CPA.

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Napoli il 10 Gennaio 2002

Il G.O.A. dr. Francesco Bifulco

Sentenza pubblicata il 30 Settembre 2002 e registrata al Tribunale di Napoli il 30/10/2002 al
N° A16936